



Decreto Rettorale
Repertorio n. **814**
Prot. n. **111692** del **6/07/2018**

Oggetto: Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico in Medicina e chirurgia [Classe LM-41] e Odontoiatria e protesi dentaria [Classe LM-46] per l'A.A. 2018/2019 -

Il Rettore decreta quanto segue:

- presso l'Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l'ammissione ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico in Medicina e chirurgia [Classe LM-41] e Odontoiatria e protesi dentaria [Classe LM-46] per l'A.A. 2018/2019, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono i **seguenti**:

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico	posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26	posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero	posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo
Medicina e Chirurgia [Classe LM-41]	304	15	5
Odontoiatria e Protesi Dentaria [Classe LM-46]	33	2	-

- l'iscrizione è *online* su www.university.it e si chiude inderogabilmente alle **ore 15:00 (GMT+2)** del giorno **24 luglio 2018**. Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test entro le **ore 12:00 del 27 luglio 2018**;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto:

- 1) presupposti giuridici;
- 2) bando di selezione;
- 3) informativa sulla privacy.

IL RETTORE
F.to Prof. Luigi Dei



ALL. 1) PRESUPPOSTI GIURIDICIDI

D.R. Rep. n. 814 Prot. n. 111692 del 6/07/2018

- VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni rubricato "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286", in particolare l'art. 46 "Accesso degli stranieri alle Università";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente "Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree magistrali (G.U. 9 luglio 2007, n. 157);
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 19 marzo 2009,



pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO lo Statuto emanato con decreto rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 731 dell'8 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- VISTE le disposizioni interministeriali prot. 5322 del 19 febbraio 2018 recanti "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'A.A. 2018-2019";
- VISTA il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 26 aprile 2018, n. 337 e relativi allegati, rubricato "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2018/2019";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 giugno 2018, n. 520 e relativi allegati, rubricato "Definizione del contingente di posti destinati ai candidati non comunitari residenti all'estero per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, veterinaria, Architettura, professioni sanitarie A.A. 2018/2019";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 giugno 2018, n. 523 e relativi allegati, rubricato "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria A.A.2018/2019";
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 giugno 2018, n. 524 e relativi allegati, rubricato "Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia A.A. 2018/2019";
- VISTO il Manifesto degli Studi dell'Università degli Studi di Firenze per l'A.A. 2018/2019.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

ALL. 2)

**BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN**

**Medicina e chirurgia [Classe LM-41]
Odontoiatria e protesi dentaria [Classe
LM-46]**

D.R. Rep. n. 814 Prot. n. 111692 del 6/07/2018

**SCADENZA: 24 luglio 2018
(entro le ore 15:00)**

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

INDICE

Art. 1 – Posti a concorso	pag. 3
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione e titoli di accesso	pag. 3
Art. 3 – Prova di conoscenza della lingua italiana	pag. 3
Art. 4 – Domanda di partecipazione alla prova di ammissione	pag. 3
Art. 5 – Candidati con disabilità o con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)	pag. 4
Art. 6 – Commissione	pag. 5
Art. 7 – Data, luogo e modalità di accesso alla prova	pag. 5
Art. 8 – Caratteristiche della prova	pag. 6
Art. 9 – Modalità di svolgimento della prova e obblighi dei candidati	pag. 6
Art. 10 – Cause di annullamento della prova	pag. 7
Art. 11 – Criteri di valutazione della prova e soglia di punteggio minimo	pag. 7
Art. 12 – Obblighi formativi aggiuntivi [OFA]	pag. 8
Art. 13 – Assegnazione dei posti ai candidati	pag. 8
Art. 14 – Immatricolazione dei candidati dell'unione europea ed equiparati	pag. 10
Art. 15 – Immatricolazione candidati extra unione europea residenti all'estero	pag. 11
Art. 16 – Trasferimenti o passaggi ad anni successivi al primo	pag. 11
Art. 17 – Trattamento dei dati personali	pag. 13
Art. 18 - Pubblicità	pag. 13
Art. 19 – Responsabile del procedimento	pag. 13
Art. 20 – Disposizioni finali	pag. 13

Art. 1 - POSTI A CONCORSO

1. È indetto presso questo Ateneo, nell'ambito del complessivo numero di posti programmato a livello nazionale, il concorso per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia [Classe LM-41] e Odontoiatria e Protesi Dentaria [Classe LM-46] dell'Università degli Studi di Firenze per l'A.A. 2018/2019:

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico	posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26	posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero	posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo
Medicina e Chirurgia [Classe LM-41]	304	15	5
Odontoiatria e Protesi Dentaria [Classe LM-46]	33	2	-

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO

1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell'Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002⁽¹⁾ e i cittadini extra Unione Europea residenti all'estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevalgono (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
2. Per l'ammissione alla prova e per l'eventuale successiva immatricolazione, gli studenti devono essere in possesso di un **diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o all'estero**. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere riconosciuto idoneo e deve essere conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad **almeno 12 anni** e deve consentire, nel Paese nel quale è stato conseguito, l'accesso a un corso di laurea analogo a quello prescelto; qualora nel Paese di provenienza sia richiesta per l'accesso all'Università una **prova di idoneità accademica** è necessario documentarne il superamento.

Art. 3 – PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

1. I cittadini extra Unione Europea residenti all'estero per essere ammessi alle prove di concorso **devono obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua italiana**, salvo i casi di esonero indicati nella Circolare interministeriale del 19/2/2018 sulle *"Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'A.A. 2018-19"*, disponibile sul sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2018/Circolare_2018_2019.pdf.
2. La **prova di conoscenza della lingua italiana** si terrà il giorno **venerdì 31 agosto 2018**; modalità di svolgimento della prova, luogo e orario saranno pubblicati alla pagina www.unifi.it/studentistranieri.

Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE

1. Ai sensi del D.M. 337 del 26/4/2018, Allegato 2, ciascun candidato deve presentare la richiesta di **partecipazione alla prova esclusivamente in modalità on line attraverso il**

⁽¹⁾ Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

portale University (www.university.it).

2. **L'iscrizione on line** è attiva dal giorno **2 luglio 2018** e si chiude **inderogabilmente alle ore 15:00** (GMT+2) del giorno **24 luglio 2018**. Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le modalità indicate nel successivo **punto 8**.
3. All'atto dell'iscrizione alla prova il candidato deve indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili successivamente alle ore 15:00 (GMT+2) del 24 luglio 2018. Farà in ogni caso fede l'ultima "conferma" espressa dal candidato entro tale termine.
4. Per **prima preferenza utile** si intende, nell'ordine delle preferenze indicate, l'opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.
5. **Il candidato è obbligato a sostenere il test nella sede indicata come "prima scelta"**.
6. Al termine dell'iscrizione di cui al comma 1, verrà rilasciato un **codice etichetta alfanumerico** che dovrà essere inserito durante la procedura di generazione del pagamento di cui al successivo punto 7.
7. Successivamente all'iscrizione di cui al comma 1, a partire dalle **ore 9:00 del 10 luglio 2018** i candidati dovranno collegarsi all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>, registrarsi al sistema e completare tutta la procedura informatica. Nel caso si riscontrassero anomalie, queste devono essere segnalate tempestivamente tramite l'help online del sistema.
8. Al termine della procedura il sistema consentirà di stampare il bollettino di **euro 50,00** quale contributo di partecipazione alla prova. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che saranno proposte dall'applicativo informatico. **Il pagamento del contributo di euro 50,00 è condizione necessaria per il perfezionamento dell'iscrizione**. Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione on line non dà diritto alla partecipazione alla prova.
Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo versato per la partecipazione alla prova, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla stessa.
9. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro le ore 12:00 del 27 luglio 2018. Il versamento potrà essere effettuato anche tramite carta di credito.
10. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati ai precedenti comma.
11. I candidati **extra Unione Europea residenti all'estero** e i **candidati cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo** oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare **specifico domanda presso l'Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio**, ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari (<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>).

Art. 5 – CANDIDATI CON DISABILITA' O CON DIAGNOSI DI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

1. I **candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92** debitamente certificata, possono fare richiesta degli **ausili necessari** per sostenere la prova e possono fare, altresì, esplicita richiesta di un **tempo aggiuntivo** per sostenere la prova nella misura massima del **50%**

rispetto al tempo complessivo.

2. I **candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010** con idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, possono fare richiesta di un **tempo aggiuntivo** per sostenere la prova nella misura massima del **30%** rispetto al tempo complessivo e, altresì, possono chiedere l'uso di **strumenti compensativi** necessari in relazione al tipo di DSA certificato.
3. La richiesta deve essere effettuata nell'apposita sezione della pagina <https://ammissioni.unifi.it>, indicando la tipologia di handicap o DSA e l'ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta dovrà essere allegata in un **unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea documentazione** che attesti il riconoscimento della disabilità o DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un **documento di identità in corso di validità**.
4. Il **mancato invio della documentazione** o l'**invio di documentazione non conforme** ai criteri indicati o l'**invio con modalità diverse** rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporterà per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
5. I candidati con disabilità o DSA **residenti in Paesi esteri**, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o DSA **rilasciata nel paese di residenza**, accompagnata da una **traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese**. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 6 - COMMISSIONE

1. La commissione sarà composta dai docenti nominati dal Rettore. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito <https://ammissioni.unifi.it>.
2. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.

Art. 7 – DATA, LUOGO E MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROVA

1. La prova di ammissione si terrà **martedì 4 settembre 2018** presso **la Fortezza da Basso, Viale Filippo Strozzi, 1, Firenze**.
2. I candidati dovranno presentarsi alle **ore 8:30** per le operazioni di identificazione muniti di un documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione), della attestazione di versamento del contributo per la partecipazione alla prova nonché della ricevuta dell'iscrizione online sul portale University. **I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.**
3. I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l'esclusione, del passaporto con lo specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'ente preposto attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.
4. Per consentire il regolare avvio della prova alle ore 11.00, **le porte saranno inderogabilmente chiuse alle ore 10,30** e da quel momento in poi non sarà consentito l'accesso ai candidati. **Non assume rilevanza alcuna la motivazione del ritardo.**
5. Si invitano i candidati a presentarsi in sede concorsuale privi di borse, zaini o altri similari

per evitare i tempi di attesa per la consegna presso l'apposito guardaroba prima della fase di identificazione.

6. I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciari alla stessa.

Art. 8 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA

1. La prova di ammissione consiste **nella soluzione di sessanta quesiti** che presentano **cinque opzioni di risposta**, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: **cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica**. Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A del **D.M. n. 337 del 26 aprile 2018**, vengono predisposti:
 - due (2) quesiti di cultura generale;
 - venti (20) di ragionamento logico;
 - diciotto (18) di biologia;
 - dodici (12) di chimica;
 - otto (8) di fisica e matematica.
2. I programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione sono reperibili sul sito web del MIUR www.miur.it.

Art. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI

1. La prova avrà inizio alle **ore 11:00**.
2. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di **100 minuti**.
3. Ai candidati con disabilità (*ex lege* 104/1992) e ai candidati affetti DSA (*ex lege* 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell'art. 5, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
4. I candidati saranno distribuiti in più aule tenuto conto dell'età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
5. Prima dell'inizio della prova sarà consegnato a ogni candidato un foglio di istruzioni relativo allo svolgimento della prova medesima.
6. In sede di prova deve essere utilizzata una penna nera fornita dall'Ateneo.
7. **È fatto divieto ai candidati** di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari* o altra strumentazione simile, nonché di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
8. Il candidato deve **obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla** anche ai fini della attestazione di corrispondenza dei dati al momento della consegna dell'elaborato.
9. Il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino di risposta). È offerta la possibilità di correggere una e una sola risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una

sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.

10. Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che il candidato, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile; se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata non data.
11. A conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere una **postazione dedicata e dotata di apposita penna**, posta a congrua distanza dalla Commissione, ove deve scegliere una coppia di etichette adesive ivi presenti. Ciascuna etichetta deve essere applicata, a cura esclusiva del candidato, che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta, sul modulo risposte e sulla scheda anagrafica. Il candidato deve quindi sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, il **candidato deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore chiuso presente nella postazione dedicata e recarsi nella postazione della Commissione ove inserisce il modulo risposte nel contenitore chiuso ivi predisposto.**

Art. 10 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA

1. **Sono cause di annullamento della prova:**
 - a) lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale;
 - b) l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari* o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all'articolo 5 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
 - c) l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
 - d) l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
2. L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi di cui al precedente comma al precedente comma 1, lettere a), b), c), e d) il **CINECA non determina il punteggio della prova annullata.**

Art. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E SOGLIA DI PUNTEGGIO MINIMO

1. Per la **valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti**, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - **1,5 punti** per ogni risposta esatta;
 - **meno 0,4 punti (-0,4)** per ogni risposta errata;
 - **0 punti** per ogni risposta omessa.
2. In caso di **parità di punteggio**, nell'ordine della graduatoria prevale in ordine

decescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.

3. In caso di ulteriore parità prevale il **candidato anagraficamente più giovane** (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
4. Sono ammessi ai corsi i **candidati dell'Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002**, che abbiano ottenuto nella prova **un punteggio minimo pari a venti (20) punti**; quelli non idonei non sono inseriti in graduatoria.
5. **Ai candidati extra Unione Europea residenti all'estero e ai candidati cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 4**, in conformità con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria ed in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all'art. 46 del DPR n. 394/1999. **Tali candidati sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatori i candidati di cui al presente comma che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito.**

Art.12 – OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI [OFA]

1. A coloro che si saranno collocati in posizione utile per l'iscrizione ai corsi di studio oggetto del presente bando ma che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 4 punti nei quesiti su argomenti di fisica e matematica, saranno assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
2. Tali obblighi formativi dovranno essere assolti con la frequenza obbligatoria minima del 75% a corsi di recupero di matematica di base. Informazioni di dettaglio saranno pubblicate sul sito della Scuola di Scienze della Salute Umana <http://www.sc-saluteumana.unifi.it/>.
3. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi comporterà l'impedimento per lo studente di prenotarsi e sostenere gli esami di profitto del corso di laurea magistrale al quale risulta iscritto.
4. I candidati sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio oggetto del presente bando seguendo le disposizioni di cui al successivo art. 13, indipendentemente dal punteggio ottenuto nei quesiti di fisica e matematica, che assume rilevanza esclusivamente ai fini delle procedure di cui al presente articolo.

Art. 13 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI

1. Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 11, verranno redatte le seguenti tre graduatorie:
 - **graduatoria nazionale unica**, per i candidati dell'Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002. L'immatricolazione è disposta in relazione alla collocazione in graduatoria che viene redatta tenuto conto dei posti definiti e delle opzioni espresse. Ai sensi del richiamato D.M. 337/2018, articolo 10, comma 10, **la chiusura degli scorrimenti della graduatoria viene disposta con successivo provvedimento ministeriale, da emanarsi nel secondo semestre accademico**, al fine di consentire agli studenti di raggiungere la **frequenza obbligatoria minima per poter sostenere i singoli esami**. Con la chiusura degli scorrimenti tutti i candidati in posizione utile che hanno confermato l'interesse alla immatricolazione ai sensi della lett. D) punto 10 dell'Allegato 2 del decreto sopra citato, diventano

assegnati ed hanno l'obbligo di immatricolarsi entro il termine stabilito nel provvedimento medesimo. Coloro che, decorso il termine di immatricolazione, non risultano immatricolati al corso di laurea cui sono stati assegnati, **decadono e non conservano alcun diritto negli anni successivi**;

- **graduatoria a cura dell'Ateneo** per i candidati extra Unione Europea residenti all'estero;
 - **graduatoria a cura dell'Ateneo** per i candidati cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo.
2. Ai sensi del D.M. n. 337 del 28 giugno 2017, Allegato 2, l'assegnazione dei posti sarà effettuata con le seguenti modalità:
- Il giorno **28 settembre 2018** sulla propria pagina riservata del portale **University** i candidati possono prendere **visione** del proprio **elaborato**, del proprio **punteggio** e della propria **scheda anagrafica**.
 - Il giorno **2 ottobre 2018** viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale **University**, la **graduatoria nazionale di merito nominativa**.
 - All'atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:
 - a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile risulta **ASSEGNATO** ed è tenuto a immatricolarsi **presso la sede e il corso** cui è **assegnato** entro i termini stabiliti al successivo articolo 14. In caso di mancato rispetto dei termini, **il candidato decade dal diritto all'immatricolazione** e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo. **La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI nei termini comporta la rinuncia alla stessa**.
 - b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile e risulta **PRENOTATO** su una scelta successiva. In tal caso il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso dove risulta prenotato nei termini stabiliti al successivo articolo 14, ovvero attendere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato **PRENOTATO** si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.
 - Il giorno **2 ottobre 2018**, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, sull'area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano **ASSEGNATI** o **PRENOTATI** al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali candidati.
3. Il **funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie** di ciascun corso dei corsi di laurea del presente bando ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:
- a) il giorno **2 ottobre 2018** sono **pubblicate sul sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea** con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come **"assegnato"** ovvero tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, se **"prenotato"** ovvero come **"in attesa"**;
 - b) I candidati **ASSEGNATI** devono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati **PRENOTATI** possono provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l'adeguata gestione della graduatoria nazionale, è in ogni caso stabilito, sia per i

candidati **ASSEGNATI**, sia per i candidati **PRENOTATI**, che esercitino tale possibilità con riferimento allo specifico scorrimento, **un termine massimo di 4 (quattro) giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi.**

La mancata immatricolazione dei candidati **ASSEGNATI** comporta la **rinuncia alla stessa** se non esercitata nel termine di **4 giorni**. I candidati **PRENOTATI** che non esercitano tale possibilità **non decadono** dalla graduatoria.

- c) Entro **5 giorni dal termine di cui alla lettera a)**, e comunque entro le **ore 12:00 del quinto giorno** successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi sabati e festivi, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.
- d) Entro **5 giorni dal termine di cui alla lettera a)**, e comunque entro le **ore 12:00 del quinto giorno** successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi sabati e festivi, **tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria** nell'area riservata del sito University. **In assenza di conferma il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse.**
- e) Il giorno **10 ottobre 2018**, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) a d).
- f) I successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) a d) fino al provvedimento ministeriale di chiusura delle graduatorie.
4. I candidati collocati in **posizione utile in graduatoria** possono **richiedere l'iscrizione ad anni successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi crediti, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione.** I posti disponibili sono indicati nella **Tabella del successivo articolo 16, comma 3** del presente Bando. **Tali procedure, al pari delle rinunce successive all'immatricolazione, comportano lo "scorrimento" della graduatoria a esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati, ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo Ateneo. Eventuali ulteriori richieste di passaggio o di rinuncia successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.**
5. Il giorno **2 ottobre 2018** sono **pubblicate sul sito <https://ammissioni.unifi.it>** le graduatorie dei candidati extra Unione Europea residenti all'estero e dei cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo.
6. La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'esclusione irrevocabile dal procedimento concorsuale.

Art. 14 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL'UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI
--

1. I candidati **ASSEGNATI** e i candidati **PRENOTATI** dovranno immatricolarsi entro un termine

massimo di 4 (quattro) giorni dalla pubblicazione della graduatoria, incluso il giorno di pubblicazione della graduatoria ed esclusi sabati e festivi, **collegandosi all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>** e, seguendo le indicazioni presenti, dovranno:

- **confermare il posto** loro assegnato in base al risultato della prova;
 - **compilare e stampare la domanda di immatricolazione** seguendo le indicazioni fornite dall'applicativo informatico. La procedura richiede l'upload della propria fotografia. Attenzione: il sistema non consentirà di salvare i dati se non è stato effettuato l'upload della foto. Al termine della procedura lo studente dovrà stampare il bollettino di pagamento della prima rata che dovrà essere versato secondo le modalità che saranno proposte dall'applicativo informatico.
2. **I candidati già iscritti a un corso di laurea di questo Ateneo che risultino vincitori dei posti di cui all'articolo 1** dovranno stampare, **direttamente al termine della procedura on line di conferma del posto assegnato (<https://ammissioni.unifi.it>)**, il **nulla-osta al passaggio** di corso di studio da consegnare, corredato dalla domanda di passaggio disponibile sul sito web www.unifi.it sezione studenti, **presso la sede indicata dall'applicativo informatico**, entro e non oltre la scadenza di cui al precedente articolo 13 pena l'esclusione dal procedimento concorsuale.
3. **I candidati già iscritti a un corso di laurea di altro Ateneo che risultino vincitori dei posti di cui all'articolo 1** potranno stampare, **direttamente al termine della procedura on line di conferma del posto assegnato (<https://ammissioni.unifi.it>)**, il **nulla-osta al trasferimento** da consegnare alla Segreteria del proprio Ateneo e dovranno altresì consegnare presso la sede indicata dall'applicativo informatico entro e non oltre la scadenza di cui al precedente articolo 13, **copia o ricevuta della domanda di trasferimento**, debitamente firmata e timbrata dalla Segreteria dell'Università di provenienza (oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'avvenuta domanda, resa ai sensi del DPR 445/2000), pena l'esclusione dal procedimento concorsuale.
4. **La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e della relativa documentazione ovvero della iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'A.A.2018/2019.**

Art. 15 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO

1. I candidati che hanno presentato domanda per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all'estero dovranno presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall'articolo 13 del presente bando, presso **International Students Desk** (orari e indirizzi su <http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10924.html>).

Art. 16 – ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. **Le iscrizioni ad anni successivi al primo** di uno studente o laureato **proveniente da altra sede universitaria italiana ovvero dell'Unione Europea ovvero extra Unione Europea** è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'Ateneo di provenienza, **nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili** assegnato all'Università stessa per ciascun anno di

corso in sede di programmazione annuale.

2. **Non è richiesto il superamento della prova di ammissione** esclusivamente a coloro che sono **già iscritti o laureati ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico** in altra sede universitaria italiana o dell'Unione Europea o extra Unione Europea.
3. Sul sito della Scuola di Scienze della salute umana <https://www.sc-saluteumana.unifi.it/> verrà pubblicato il **numero dei posti disponibili agli anni successivi al primo** per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia [Classe LM-41] e per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe LM-46], tenuto conto del numero degli studenti iscritti nei vari anni di corso, rispetto ai posti assegnati nelle precedenti programmazioni.
4. Ai fini dell'iscrizione agli anni successivi al primo gli interessati dovranno richiedere il **NULLAOSTA PER L'ACCESSO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO utilizzando il modulo NO_01** disponibile su www.unifi.it/modulistica. Detta richiesta dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo mail, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità, esclusivamente all'indirizzo nullaosta@sc-saluteumana.unifi.it, **entro e non oltre il 31 luglio 2018. L'oggetto della mail dovrà riportare il corso di studi per il quale si presenta domanda di trasferimento.**
5. Qualora il numero di richieste di iscrizione agli anni successivi al primo siano **superiori ai posti disponibili per anno, verrà stilata una graduatoria** (per ogni anno di corso) sulla base dei seguenti criteri:
 - Numero totale dei CFU acquisiti convalidabili e registrati ufficialmente in carriera entro la data della presentazione della domanda e autocertificati dall'interessato nella domanda di trasferimento. Non sono ammesse integrazioni successive alla presentazione della domanda. per i trasferimenti da Ateneo straniero, i crediti riconosciuti in base alla valutazione dei programmi, al numero dei crediti in ECTS, al numero delle ore di ciascun esame se sostenuto in Atenei che non adottano il sistema ECTS;
 - A parità di CFU prevale la media ponderata dei voti più alta. Non verranno valutate le lodi;
 - In caso di ulteriore parità viene data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane.
6. Il riconoscimento dei crediti compete al Consiglio di Corso di Studio.
7. I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:
 - analisi del programma svolto;
 - valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere.
8. In merito ai requisiti minimi per accedere ai diversi anni di corso è possibile consultare la delibera adottata dalla Scuola di Scienze della salute umana (<https://www.sc-saluteumana.unifi.it/>) , sulla base della quale saranno valutate le carriere dei candidati di cui al precedente art. 13 comma 4. Resta fermo che i posti disponibili agli anni successivi al primo saranno assegnati in via prioritaria ai candidati che abbiano presentato domanda di trasferimento ai sensi del presente articolo.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali -
2. L'informativa in materia è disponibile alla pagina https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.

Art. 18 - PUBBLICITÀ

1. Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l'albo dell'Ateneo, ed è consultabile all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.

Art. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell'Area della Didattica.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

Firenze, **6 luglio 2018**

IL RETTORE
F.to Prof. Luigi Dei



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

INFORMATIVA SELEZIONI

Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l'ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.

Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Ai sensi dell'art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA: nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell'iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- b) accertamento disabilità cronica o temporanea dell'interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
- c) accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso;
- d) finalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l'utente.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati all'interno dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:

I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.

I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto.

DIRITTI DELL'INTERESSATO:

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all'Università degli Studi di Firenze, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

la S.V. ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorio del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI:

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it.

RECLAMO

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art.77 del GDPR.

OBBLIGATORIETA' O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettere a) e c) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove selettive.

Il conferimento dei dati personali anche sensibili per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. Nel caso però la S.V. si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge durante le prove concorsuali.

Il trattamento di cui alla lettera d), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l'applicazione del GDPR.